



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

**DELIBERAZIONE N. 58
DEL 25 SETTEMBRE 2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**APPROVAZIONE TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI PER L'ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di settembre alle ore 15:20 in conferenza.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Alessandro CASAGRANDE con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. Alessandro BUSSETI - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la L. 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13; in particolare, il comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...)”*;
- in applicazione dell'art. 1 comma 668 della medesima Legge 147/2013 questo Comune ha approvato in data 11.05.2020 il “Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani” nello schema proposto dal Consorzio CSR e con decorrenza 01/01/2020;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- Il D.Lgs. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- L'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*.
- In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva previsto:
 - a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
 - b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori.

Tali previsioni sono state successivamente confermate dalla L.R.1/2018. Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio CSR con sede in Novi Ligure, con delibera n. 14/2016, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'area omogena del novese e del tortonese alla società Gestione Ambiente Spa sino al 2036 e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

CONSIDERATO CHE:

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°*

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: *"i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*

RICHIAMATO l'art. 107 del DI 34/2020 convertito in legge 77/2020 di ulteriore proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 30/09/2020;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, laddove disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cassano Spinola non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal citato Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR. Con sede in Novi Ligure;

ESAMINATO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Gestione Ambiente S.p.A e tenuto conto lo stesso è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO CHE, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario redatta dal gestore, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente sono i seguenti:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b):0,6 (tra 0,3 e 0,6)
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI $(1 + \omega_n)$:0,210 (ω_n tra 0,1 e 0,4)
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r : 1 (fino a 4)
- coefficiente di recupero della produttività (X):0,1% (da 0,1% a 0,5%)
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0% (da 0 a 2%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG):0% (da 0 a 3%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:
 - o $\gamma_{1,n}$:-0,405
 - o $\gamma_{2,n}$:-0,249
 - o $\gamma_{3,n}$:-0,100

PRESO ATTO ALTRESÌ:

- dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano economico-finanziario, presentato da Gestione Ambiente S.p.A (**ALL 1**) consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in esso contenute, posta in essere dalla società Paragon Business Advisor S.r.l con sede in Zola Predosa (BO) per conto del Consorzio CSR (**ALL 2**);
- della conseguente approvazione del Piano economico-finanziario da parte del Consorzio CSR avvenuta con deliberazione CDA n. 34 del 16.09.2020 con riferimento ai 21 Comuni, che a far data dal 1 gennaio 2020 hanno deliberato il passaggio a tariffa corrispettiva;

VISTO il Piano Economico Finanziario predisposto da Gestione ambiente e validato dal CSR;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti del proprio Comune, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a congruaggio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e dato atto che, in presenza della tariffa d'ambito, non vi sono al momento elementi sufficienti per valutare la congruità del fabbisogno standard, essendo la stessa riferita ai 21 Comuni che appartengono all'ambito;

VISTO il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 11.05.2020 ;

DATO ATTO CHE:

- per l'anno in corso, per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo trova applicazione il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato D.P.R. n. 158/99 il Gestore ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, adottando le seguenti percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche:

- 1) utenze domestiche attribuzione di un peso pari al **69,50%** del gettito atteso;
- 2) utenze non domestiche attribuzione della rimanente quota del **30,50%** del gettito atteso;

DATO ATTO ALTRESÌ, sulla base del Piano Finanziario 2020, che il riparto dei costi incide per il 30,33% sulla parte fissa della tariffa e per il 69,67% sulla parte variabile;

RICHIAMATI gli art. 8 e 9 del "Regolamento per l'applicazione della Tariffa rifiuti", a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale, laddove dispongono che la quota variabile della tariffa è suddivisa in quota variabile calcolata rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare e in quota variabile misurata rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) raccolto in modo puntuale presso ciascuna utenza;

RICHIAMATO altresì l'art. 10 laddove determina le modalità di calcolo dei conferimenti minimi, ed in particolare:

- per le utenze domestiche al comma 1 cita:

Il conferimento minimo delle utenze domestiche dovrà essere determinato come da tabella sotto riportata:

numero componenti	lt/anno	Num svuot/anno inclusi
1	240,00	2
2	360,00	3
3	480,00	4
4	600,00	5
5	720,00	6
6 o più	840,00	7

- per le utenze non domestiche al comma 4 cita:

“..Il conferimento minimo delle utenze non domestiche è determinato, categoria per categoria, sulla base del quantitativo di rifiuti attribuibile in base al coefficiente di produttività $K_d \min(ap)$ moltiplicato per la relativa superficie....”

In seguito all’elaborazione delle tariffe il conferimento minimo viene, per l’anno 2020, così definito:

CategorieDescrizione	Num_svuot_min
Alberghi con ristorante	25
Alberghi senza ristorante	12
Attività artigianali di produzione beni specifici	10
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8
Attività industriali con capannoni di produzione	10
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	8
Banche e istituti di credito	8
Banchi di mercato beni durevoli	12
Banchi di mercato generi alimentari	40
Bar, caffè, pasticceria	35
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10
Case di cura e di riposo	40
Discoteche, night club	12
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8
Esposizioni, autosaloni	10
Ipermercati di generi misti	25
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	8
Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni dur.	8
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30
Plurilicenze alimentari e/o miste	22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	35
Stabilimenti balneari	8
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12
Uffici, agenzie, studi professionali	8

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

Coefficiente	Descrizione	Valore
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
ρ_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,6%

DATO ATTO CHE nella determinazione delle tariffe, con riferimento ai provvedimenti assunti in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il gestore ha tenuto conto di quanto indicato all'art. 1 della deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158, applicando un sistema di riduzioni per alcune categorie di utenze non domestiche, basato sull'applicazione in misura ridotta dei coefficienti Kd di cui all'allegato 1 tabelle 4a e 4b del DPR 158/1999;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe corrispettive elaborate dal gestore e relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate **negli allegati 3 e 4** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RICORDATO CHE la misura tariffaria giornaliera è determinata come indicato dall'art. 14 comma 4 del citato regolamento;

RICHIAMATO l'art. 24 del regolamento per l'applicazione della tariffa in merito alle modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore;

RITENUTO, in merito alla propria competenza, di richiamare l'autorevole dottrina secondo cui l'approvazione della tariffa puntuale spetti non all'organo consiliare ma alla giunta. Dispone infatti l'art. 42, TUEL che *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*. Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dai commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tale tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

RITENUTO infine di dover quantificare la tariffa da corrispondere per ogni svuotamento aggiuntivo, al fine di tendere al rispetto dei quantitativi di conferimento di rifiuto urbano residuo (RUR) stimati dalle società di gestione raccolta Gestione Ambiente SpA e di smaltimento SRT SpA come segue:

litri contenitore secco	peso spec kg x litro	kg contenitore da 120 lt.	costo al kg	costo a svuotam contenitore	iva 10%	add prov 5%	Totale generale
120	0,105	12,6	€ 0,85	10,71 €	1,07 €	0,54 €	12,32 €

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili del Servizio ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le risultanze del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito del servizio rifiuti urbani per l'anno 2020 riferito a n. 21 Comuni del Bacino di gestione Novese Tortonese che a far data dal 1 gennaio 2020 hanno approvato il "Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva a copertura dei costi del servizio integrato dei rifiuti", così come validato dal Consorzio CSR di Novi Ligure e approvato dal CDA del medesimo Consorzio, **Allegato n. 1)** alla presente deliberazione;

2. **DI RICHIAMARE**, per le motivazioni esposte in premessa, la relazione del CSR delle attività di validazione dei costi rendicontati **Allegato n. 2)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. **DI DARE ATTO** che la tariffa "puntuale" viene calcolata, come da premesse, secondo la struttura "trinomia", con applicazione dei coefficienti di cui al DPR 158/1999, per la quota fissa e per la quota

variabile calcolata, e con riferimento agli svuotamenti dei contenitori da Lt. 120 del rifiuto urbano residuo (RUR) per la quota variabile misurata, in ragione del valore Kpeso presunto pari a Kg. 0,105 per litro conferito ed al costo pari ad € 0,85 oltre IVA di legge al kg conferito;

4. **DI DARE ATTO** che sono state applicate, in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid -19 alle utenze non domestiche, le riduzioni indicate dalla delibera ARERA 158/2020 e che il minor gettito, dell'intero ambito dei 21 Comuni passati a tariffa corrispettivo, pari ad €. 144.263,91 € sarà recuperato in n. 1 annualità;

5. **DI APPROVARE** le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche così come riportate nelle tabelle **Allegato 3 e Allegato 4** al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, fatte salve le riduzioni di cui al punto precedente;

6. **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui al precedente punto sono applicate alle utenze domestiche e non domestiche che rispettano il numero massimo di svuotamenti indicati nelle tabelle esplicitate in premessa e che gli ulteriori svuotamenti comporteranno la corresponsione a consuntivo di una tariffa aggiuntiva pari a €. **12,32** IVA inclusa a svuotamento di un contenitore del secco da 120 litri, a copertura dei maggiori costi a carico del gestore così calcolati:

litri contenitore secco	peso spec kg x litro	kg contenitore da 120 lt.	costo al kg	costo a svuotam contenitore	iva 10%	add prov 5%	Totale generale
120	0,105	12,6	€ 0,85	10,71 €	1,07 €	0,54 €	12,32 €

7. **DI DARE ATTO** che ulteriori agevolazioni e riduzioni sono normate dal già citato "Regolamento per l'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

8. **DI DARE ATTO** che alle tariffe corrispettive deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%;

9. **DI DARE ATTO CHE**, con il passaggio a tariffa corrispettiva puntuale, tutta la gestione, riscossione e recupero è affidata a Gestione Ambiente S.p.A e il Comune di Cassano Spinola non ha stanziato nel proprio Bilancio di Previsione 2020/2022 alcuna posta relativa alla riscossione della tariffa e/o al pagamento delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti;

10. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

11. **DI DICHIARARE**, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire al gestore di dar corso ai successivi adempimenti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alessandro Casagrande

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **26 settembre 2020** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **26 settembre 2020**

Il Segretario Comunale
f.to Alessandro Casagrande